



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Porto di Civitavecchia
Porto di Fiumicino
Porto di Gaeta

PROGETTO ESECUTIVO PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE STRATEGICHE (IIStralcio): PONTILE II DARSENA TRAGHETTI

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Maria di Majo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Macii

**IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA
PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Giuseppe Solinas



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

Collaboratori APC

geom. Vittorio Lauro
geom. Jacopo Turchetti
arch. Marco Vettrano
ing. Fabio Candido Poleggi

SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO

SC

CODICE PROGETTO: CV PE OM TT 01 18

SCALA:

REV.	DATA	Descr.
0	LUGLIO 2018	
1	OTTOBRE 2018	Adeguamento ai rapporti di Verifica Preventiva ai sensi dell'Art.26 D.Lgs 50/2016
RIF.DIS.	\\SRV-FSERVER01\UFFICIOTECNICA\1 CIVITAVECCHIA\PROG DISEGNO\DT\SIOPERE DI COMPLETAMENTO\PONTILE 2\PROGETTO PDF X VERIFICA\REV 01\TAVOLETESTATINE.DWG	

CONTRATTO

PER L'APPALTO DENOMINATO "PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE STRATEGICHE (SECONDO STRALCIO): PONTILE II DARSENA TRAGHETTI "

CUP _____ **CIG** _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

in _____, nel mio studio.

Innanzi a me _____, Notaio in _____, con studio in _____

_____, iscritto nel Collegio dei

Distretti Notarili Riuniti di _____, sono presenti,

da una parte

*Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, con sede in Civitavecchia,

Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585, (di seguito, per brevità, anche solo

"Amministrazione"), in persona di _____, il quale interviene

nella qualità di _____ e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema

Portuale stessa, tale nominato con _____

e, dall'altra,

* _____ con sede legale in _____ C.F. e P.IVA in

persona di _____, nato a _____, il giorno _____, C.F. _____, e domiciliato per la

carica presso la sede della Società il quale interviene non in proprio ma in qualità di

_____ dell'Impresa (di seguito, per brevità, anche solo "Impresa")

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti comparenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di

ricevere il presente atto, con il quale

Premettono che

-con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. _____ del _____ (Delibera a

contrarre) è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Primo Lotto funzionale

Opere Strategiche (secondo stralcio): Pontile II Darsena Traghetti" , validato in data _____,

ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo da porre a

base di gara di € _____ di cui € _____ per _____ ed

€ _____ per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile

IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., il quadro economico di spesa

generale nonchè autorizzato il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura aperta con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 co. 1 e 95, comma 2 ,del

D.Lgs 50/2016;

-al predetto intervento sono stati assegnati rispettivamente il codice CIG _____ ed il

codice CUP _____;

- il Bando di Gara è stato integralmente pubblicato in data _____ sulla GUUE al n. _____ e sulla GURI – Quinta Serie Speciale - n. ___ del _____, all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia in data _____, all’Albo Pretorio di questa Autorità di Sistema Portuale, nella sede di Civitavecchia, in data _____, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data _____ (id. _____), sul portale dell’ANAC, nonché per estratto sui quotidiani a tiratura nazionale;
- il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato alle ore 12:00 del giorno _____;
- con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale n. _____ del _____ sono stati nominati il Seggio di Gara a supporto del Responsabile del Procedimento per lo svolgimento preliminare di verifica e controllo della documentazione amministrativa nonché la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’ offerta tecnica ed economica;
- all’esito dell’espletamento delle operazioni di gara, vista l’offerta tecnica ed economica, con ribasso sull’importo dei lavori pari al _____% presentata dall’(operatore economico aggiudicatario) giusto verbale di gara, il Responsabile del Procedimento ha formulato, la proposta di aggiudicazione in favore di _____;
- con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale n. _____ del _____ è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, nonché aggiudicato ed affidato il lavoro di cui trattasi all’operatore economico _____ con sede legale in _____, C.F. e P. I.V.A. _____ che ha offerto l’importo complessivo di euro _____ di cui euro _____ per lavori, visto l’offerta ed accettato ribasso del ___% ed euro 164.238,99 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso, ed è stato approvato il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara;
- gli esiti di gara e l’aggiudicazione sono stati pubblicati _____ e l’Impresa ha provveduto a rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria;
- ai fini delle verifiche antimafia, l’Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), alla data del _____
- ad esito di comprova amministrativa, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara d’appalto dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. ___ del _____;
- con nota assunta al protocollo dell’Amministrazione con n. _____ del _____ l’Impresa ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva;
- con verbale in data _____ attesa l’urgenza dell’intervento i lavori sono stati consegnati ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’intervento è finanziato con fondi _____;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto – Documenti dell'appalto

1. L'Amministrazione affida all'Impresa, che a sua volta accetta, l'appalto relativo alla esecuzione dell'intervento denominato "Primo Lotto funzionale Opere Strategiche (secondo stralcio): Pontile II Darsena Traghetti" come meglio specificato all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto. L'Impresa si obbliga ad effettuare tutte le opere, lavori e provviste occorrenti ed ordinate dalla Direzione Lavori per dare ultimati le attività ed i lavori, tutti come illustrati, descritti e richiesti a mente del progetto esecutivo e relativi allegati ed elaborati tecnici e grafici posti a base di gara, che ancorchè non allegati si intendono integralmente richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché ad eseguire le attività in base a tutto quanto proposto con la propria offerta tecnica, costituente parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, per dare le opere finite in ogni parte ed atte allo scopo cui sono destinate, secondo le modalità riportate nel progetto esecutivo e nei relativi allegati nonché secondo gli ordini di servizio richiamati al successivo articolo 5 e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione delle opere e dei lavori, anche se non esplicitamente richiamato nei documenti, ivi ricomprendendosi eventuali opere impreviste e di qualunque genere, sempre attinenti l'appalto, eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Impresa è tenuta all'osservanza piena ed integrale del Capitolato Speciale d'appalto, nonché di tutta la normativa vigente ed applicabile in materia di lavori pubblici, in particolare, il D.lgs 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida dell'ANAC e del MIT, attuative del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto vigenti ed applicabili, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabili e vigenti, Legge 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6, D.P.R. n. 177/2011, D.lgs 159 del 6.9.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
4. L'Impresa, in conformità con l'art. 46 del Capitolato speciale d'appalto, si obbliga ad attenersi alle clausole ed alle prescrizioni tutte previste nel Protocollo di intesa sottoscritto tra

l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e la Prefettura UTG di Roma ed allegata Disciplina sanzionatoria ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare, ed a porre in essere tutte le azioni ivi richieste per tali finalità preventiva.

L'Impresa si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento – Anticipazione - Conti correnti dedicati

1. Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 è fissato nella misura complessiva di € _____ (_____) di cui € _____ per lavori, al netto ed accettato ribasso dell' _____%(_____) ed € _____ (_____) per gli oneri per la sicurezza specifici non soggetti a ribasso.

I lavori di cui al precedente articolo 2 rientrano nel regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Come meglio precisato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto è stipulato a corpo.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di anticipazione.
4. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Impresa senza che null'altro possa l'Impresa avere a pretendere. Come meglio precisato sub art.18 del Capitolato Speciale di Appalto, i pagamenti avverranno a stato di avanzamento lavori ogniqualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Capitolato stesso, raggiungano un importo pari ad € _____, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza nonché al netto della ritenuta dello 0,50 %, di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché delle ritenute e trattenute operate a qualsiasi titolo.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
6. A mente dell'art. 22 di cui al Capitolato Speciale di Appalto, il conto finale dei lavori verrà redatto entro giorni 90 (novanta) dalla loro ultimazione, come certificata dal Direttore dei Lavori.

7. La rata di saldo, ove dovuta, sarà corrisposta entro giorni 90 dall'emissione del certificato di collaudo, previa prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 6 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
 8. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, posto a carico dell'Impresa senza che null'altro possa l'Impresa stessa avere a pretendere. Il corrispettivo indicato per il prezzo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità dei lavori. Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Impresa e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erranee fatte dall'Impresa nella determinazione dell'offerta presentata.
 9. In relazione a quanto sopra, l'Impresa dichiara espressamente di avere preso attenta visione degli elaborati costituenti il progetto, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne le previsioni progettuali, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erranee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.
 10. Tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Impresa degli obblighi contributivi ed assicurativi ed, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva – nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 – e fiscale – nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. I pagamenti avverranno mediante bonifico, bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando i conti correnti dedicati di cui all'art. 3 co. 1 Legge 136/2010 e s.m.i., comunicati all'Amministrazione e segnatamente: conto corrente intestato a _____ sui quali è autorizzato ad operare esclusivamente _____ nat _____ a _____ il _____ e residente a _____ C.F. _____.
- L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

ARTICOLO 4

Termine di esecuzione dei lavori

1. Fermo e richiamato l'art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto, l'Impresa si obbliga ad ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ARTICOLO 5

Ordini di servizio. Istruzioni e prescrizioni

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dirige e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per garantire che l'esecuzione del contratto avvenga in conformità ai contenuti del presente contratto, nonché vigila congiuntamente con il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, sull'attuazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Impresa le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori. L'Impresa deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che le siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori o, direttamente, dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione delle attività.

ARTICOLO 6

Penali

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 15 del Capitolato speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere ovvero per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pecuniaria pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori nel rispetto delle normali tempistiche lavorative non accettabili o danneggiati;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo potranno essere contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale anche mediante escussione della garanzia definitiva. Resta fermo che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti, in acconto o a saldo, all'esecuzione d'ufficio e alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
 4. E' fatto divieto all'Impresa di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se essa Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

ARTICOLO 7

Sospensioni e Proroghe

1. Fermo e richiamato l'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, sospensioni e proroghe dei lavori sono ammesse nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. La durata della sospensione è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori esclusivamente nell'ipotesi in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Impresa.
2. L'Impresa, per causa a sé non imputabile, può formulare istanza motivata di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del RUP sull'istanza nei termini vale rigetto della richiesta.
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma o della loro ritardata esecuzione le ipotesi tutte dettagliate nell'art.16 del Capitolato Speciale d'appalto, che si intendono qui integralmente richiamate.
4. La concessione di proroga non costituisce in capo all'Impresa alcun diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposti dalla Stazione appaltante, per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art107del D.lgs50/2016 e s.m.i., l'impresa può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art.1382 del Codice Civile e secondi criteri individuati dall'art. 10, comma 2 del D.M.49/2018.

ARTICOLO 8

Oneri ed obblighi contrattuali

1. Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori e quelli di cui all'art. 42 del Capitolato speciale d'Appalto, l'Impresa si obbliga altresì:
 - a) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;
 - b) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - d) a rispondere in via esclusiva, sia di notte che di giorno, della custodia dell'area di cantiere nonché di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti, anche se appartenenti all'Amministrazione purché consegnati all'Impresa, sino alla data di ultimazione dei lavori e comunque fino all'effettiva riconsegna delle aree;
 - e) ad esporre nel cantiere, in modo da renderli visibili, i cartelli informativi recanti i dati relativi all'Impresa, alla Stazione appaltante, al Direttore dei lavori, all'importo del corrispettivo, alle date di stipula del contratto, di consegna dei lavori e di termine di ultimazione degli stessi;
 - f) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione dei lavori, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall'utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere ed a manlevarla da ogni azione;
 - g) ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione delle attività e dei lavori tutti oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 L n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, visto altresì il capo 7 del Capitolato speciale d'appalto;
 - h) a coordinarsi con l'Amministrazione e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority Security S.r.l. per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009, nelle aree portuali di giurisdizione dell'Amministrazione, sopportandone i relativi costi.

ARTICOLO 9

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. – Subcontratti – Rapporti di filiera – Attività di verifica dell'Amministrazione – Clausola di manleva e garanzia.

1. Fermo e richiamato tutto quanto previsto dall'art. 45 del Capitolato d'Appalto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. E' fatto obbligo all'Impresa di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.
2. Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.
3. Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Impresa resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.
4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.
5. Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Impresa, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CIG e CUP sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.
6. Qualora l'Impresa abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, l'Impresa si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

8. Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Garanzie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di importo pari ad € _____, atteso il possesso della Certificazione di qualità _____, a garanzia di quanto normativamente previsto, mediante garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ autenticata nella firma ai sensi di legge dal Notaio _____ in data _____. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. La garanzia è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
3. Ai sensi ed ai fini dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché dell'art. 24 del capitolato Speciale d'appalto a garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento dei lavori, anche ai fini della polizza CAR, l'Impresa presta copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, con polizza n. _____ emessa da _____ per i seguenti massimali: Sez. A) : Partita 1 "Opere": € _____ Partita B) "Opere preesistenti" : € _____ Partita C "Demolizione e sgombero" : nulla; Sez. B Massimale RCT per sinistro € _____
4. L'Impresa dovrà conformarsi a tutto quanto previsto dal citato articolo del Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi in particolare alla definizione di "danni" e di "terzi" come meglio specificata nel citato articolo del Capitolato Speciale. Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo. In particolare, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento delle garanzie assicurative qualora ritenesse insufficienti quelle esistenti. Qualora l'Impresa non provveda è in facoltà dell'Amministrazione provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile

per il periodo di parziale ed insufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Amministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte dell'Impresa entro giorni 30 dalla data di richiesta costituisce inadempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministrazione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.

5. L'Impresa si obbliga per tutti i lavori previsti nel presente appalto a stipulare eventuali assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.
6. È fatto obbligo all'Impresa di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
7. Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.
8. Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione e a copertura dell'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo.
9. L'Impresa risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.
10. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

ARTICOLO 11

Divieto di cessione del contratto – Divieto di subappalto – Disciplina dei subcontratti diversi dal subappalto.

1. L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappalto potrà essere autorizzato all'Impresa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. in conformità all'offerta presentata. L'amministrazione non provvede direttamente al pagamento del subappaltatore e/o cottimista o prestatore dei servizi salvi i casi previsti dall'art. 105 co.13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Il mancato rispetto della disciplina prevista dall'art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. è causa di risoluzione del contratto .
3. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

4. Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Impresa si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovranno essere riportati i codici CIG e CUP di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Impresa da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Impresa stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

ARTICOLO 12

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Certificato di collaudo/ regolare esecuzione

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui al capo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di ultimazione lavori viene redatto entro giorni 10 dalla richiesta scritta dell'Impresa. Eventuali vizi e difformità di esecuzione dell'intervento rilevati e verbalizzati in sede di accertamento sommario dalla Direzione dei Lavori, senza pregiudizio di accertamenti successivi, saranno eliminati a spese dell'Impresa nel termine e nelle modalità prescritte dalla stessa Direzione Lavori, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno e l'applicazione delle penali per eventuale ritardo nel ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, decorre il periodo di gratuita manutenzione a carico dell'Impresa.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori. Ad esso si applica la disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del Titolo X in materia di collaudo, capi I e II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese di visita del personale dell'Amministrazione per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni.

ARTICOLO 13

Controlli

1. Fermo e richiamato l'art. 102 co.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche in materia di controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della Direzione dei lavori all'uopo incaricato.

ARTICOLO 14

Richiamo dei contratti e accordi collettivi – Disposizioni sulla manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi

1. Fermo e richiamato l'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, visto l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa è obbligata all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligata altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;
 - c) l'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonero di responsabilità per l'Impresa e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;
 - d) l'Impresa è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva – DURC- , trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10, per il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.

5. E' fatto obbligo all'Impresa a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.
6. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.
7. L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 15

Comunicazioni

1. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Impresa _____:

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale:
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it. Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dei Lavori si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

ARTICOLO 16

Risoluzione

1. Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto nei casi, nei modi e nei termini di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti i casi previsti dal presente contratto.
2. La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.
3. La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.
Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per come delineate a mente del precedente articolo 8, lettera g), l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia.
Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.
4. Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Impresa si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa, con salvezza dell'azione di risarcimento, del maggior danno, come meglio disciplinato agli articoli 36 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 17

Recesso

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente atto, ha l'esclusiva finalità di provvedere, in modo adeguato, a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, ai sensi della normativa vigente in materia di Protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ARTICOLO 19

Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

2. Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 145/2000.
3. A carico esclusivo dell'Impresa restano, altresì, le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'Appalto.

ARTICOLO 20

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

1. L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Impresa ed approvata dall'Amministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
2. Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.
3. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'impresa dovrà essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvederà a prendere atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i..

ARTICOLO 21

Elezione di domicilio

1. L'Impresa, in conformità dell'articolo 2 del D.M. n. 145/2000, dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione Lavori.

ARTICOLO 22

Condizioni di esecuzione – Conformità a standard sociali minimi

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dall'Impresa ed allegata al presente contratto sub "A".

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Impresa è tenuta a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
 - b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere all'Impresa la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 6, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 23

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

ARTICOLO 24

Foro esclusivo – Esclusione competenza arbitrale

1. Ferma a richiamata la disciplina di cui al capo 9 del capitolato speciale d'appalto in materia di composizione delle controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, per le eventuali controversie che dovessero sorgere e da attribuirsi

all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

art. 2; art. 3; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 14; art. 16; art. 17; art. 19; art. 20; art. 22; art. 24